

Pubblicato il 25/08/2023

N. 05268 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 10614/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10614 del 2023, proposto da Roberta D'Alessandro, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Marchesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lorenzo Petti, Paola Buonaiuto e Anita di Mascia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a – della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,

finalizzato al reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo “operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 24.2.2023, nella parte in cui non ha riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio corretto per i titoli posseduti ed il titolo di preferenza vantato;

b – ove occorra, dei verbali della commissione esaminatrice e delle rettifiche delle graduatorie relative al concorso sub a);

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, allo stato, nei limiti della presente cognizione sommaria e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, che:

- il titolo di specializzazione dichiarato dalla ricorrente in sede di partecipazione al concorso appare idoneo per l'attribuzione dell'ulteriore punteggio non riconosciuto dall'amministrazione in quanto assimilabile, in considerazione del piano formativo

e delle altre caratteristiche rilevanti, ad un titolo di specializzazione rilasciato dalle Università;

- analogamente, quanto al vantato titolo di preferenza per la presenza di figli, l'assenza di alcuna idonea ragione a fondamento della denegata valutazione di esso, impone che la competente amministrazione provveda, a tali fini, al rinnovato esame della posizione della ricorrente, nelle more della definizione del giudizio nel merito, sotto entrambi i profili evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, ai fini del riesame, per le ragioni di cui sopra;

Preso atto della necessità di integrare il contraddittorio e della sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2024;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presenta fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 30 gennaio 2024.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Valerio Bello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO